Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 giugno 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1973.

Determinazione delle piante organiche e denominazio delle qualifiche del personale delle carriere direttive c Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ge naio 1957, n. 3 (testo unico);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 mε gio 1957, n. 686;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 ι cembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ge naio 1972, n. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi stri 27 giugno 1972 registrato alla Corte dei conti, ad 6 febbraio 1973, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gi gno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1971, re strato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, re stro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, con il quale sono sta approvate le tabelle organiche dei ruoli del persona del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 ι cembre 1970, n. 1077;

Vista la tabella XV allegata al decreto del Presiden della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente istituzione delle piante organiche dei dirigenti per i ru dell'amministrazione centrale, dell'ispettorato del lavo e degli uffici del lavoro e della massima occupazio dello stesso Ministero;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972 organici della carriera direttiva del Ministero del lavo e della previdenza sociale, debbono essere ridetermin a norma dell'art. 60 del decreto del Presidente de Repubblica n. 748/72 anzicitato, con l'istituzione, p ogni ruolo, di un ruolo ad esaurimento e di una nuo pianta organica della carriera direttiva;

Ritenuto che alla data predetta gli organici delle ca riere direttive dei ruoli dell'amministrazione centra dell'ispettorato del lavoro e degli uffici del lavoro della massima occupazione presentano la seguen situazione:

Amministrazione centrale:

Ispettori generali in attività di servizio	N.
Direttori di divisione in attività di servizio	»
Totale . . .	N.

Organico della carriera direttiva: posti n. 405

Contingente personale trasferito alle regioni	N.	13
Esodo per legge 336/70	»	6
Posti attribuiti alla dirigenza	»	77
Totale . . .	N.	96

Ispettorato del lavoro:

Ispettori generali in attività di servizio . .	N.	43
Direttori di divisione in attività di servizio	»	122
Totale . . .	N.	165

Organico della carriera direttiva: posti n. 880

Contingente personale trasferito alle regioni	N.	2
Esodo per legge 336/70	»	5
Posti attribuiti alla dirigenza	»	121
Totale . . .	N.	128

Uffici del lavoro e della massima occupazione:

Ispettori generali in attività di servizio . .	N.	29
Direttori di divisione in attività di servizio	»	116
Totale . . .	N.	145

Organico della carriera direttiva: posti n. 845

Contingente personale trasferito alle regioni	N.	15
Esodo legge 336/70	»	17
Posti attribuiti alla dirigenza	»	123
Totale . . .	N.	155

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche del personale della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite, con effetto dal 12 dicembre 1972, nelle annesse tabelle *A*, *B* e *C*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1974
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 221

TABELLA *A*

PIANTA ORGANICA
DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

a) RUOLO AD ESAURIMENTO

Qualifica	Dotazione organica
Ispettore generale	11
Direttore di divisione	10
	21

b) RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione	77
307	Direttore di sezione	232
257 190	Consiglieri (1)	
		309

(1) I vincitori dei concorsi riservati agli statistici ed attuari previsti dall'art. 17, comma secondo e terzo, della legge 22 luglio 1961, n. 628, vengono assunti con la qualifica di statistico e attuario, parametro 218, e conseguono la promozione a direttore di sezione dopo 3 anni e 6 mesi di servizio.

TABELLA *B*

PIANTA ORGANICA
DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

a) RUOLO AD ESAURIMENTO

Qualifica	Dotazione organica
Ispettore generale	22
Ispettore dirigente	22
	44

b) RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
530 487 455 426 387	Ispettore dirigente aggiunto	188
307	Ispettore superiore	564
257 190	Primo ispettore (1) e consigliere . . .	
		752

(1) I laureati in medicina e chirurgia o in ingegneria o in chimica (previsti dall'art. 17, sesto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628) vengono assunti col parametro 218 e conseguono la promozione alla qualifica di ispettore superiore dopo 3 anni e 6 mesi.

TABELLA C

PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE
DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI UFFICI DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

a) RUOLO AD ESAURIMENTO

Qualifica	Dotazione organica
Ispettore generale	11
Direttore capo	11
	22

b) RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
530, 487, 455, 426, 387	Direttore capo aggiunto	173
307	Direttore	517
257, 190	Consigliere	
		690

(4873)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1974.

Regolamento dei coefficienti numerici e del punteggio massimo complessivo da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuta la necessità, ai fini della compilazione dei rapporti informativi del personale del Ministero della sanità, di determinare il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera, ai sensi degli articoli 36 e 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione rispettivamente in data 22 gennaio 1973 (verbale n. 183) e 1° dicembre 1973 (verbale n. 189);

Visto il parere n. 3173 espresso dal Consiglio di Stato, sezione II, in data 20 novembre 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il « Regolamento dei coefficienti numerici e del punteggio complessivo da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero della sanità », annesso al presente decreto.

Roma, addì 2 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

REGOLAMENTO DEI COEFFICIENTI NUMERICI E DEL PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DA ATTRIBUIRE NEI RAPPORTI INFORMATIVI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITA'.

Art. 1.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale e il punteggio massimo complessivo da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero della sanità ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stabiliti, per la carriera direttiva, come segue:

a) coefficienti numerici massimi:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . punti 24
2) qualità del servizio prestato . . . . » 10
3) capacità organizzativa . . . . . » 15
4) rendimento . . . . » 24
5) cultura generale e capacità professionale » 15
6) attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore . . . . » 12

b) punteggio massimo complessivo . . . punti 100

Per gli elementi « lavori originali elaborati per servizio », « incarichi svolti » e « pubblicazioni scientifiche » il compilatore trascrive i dati, secondo la precisa nozione contenuta nell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativi all'anno cui il rapporto informativo si riferisce; per l'elemento « corsi professionali superati », trascrive i dati relativi a corsi superati nell'anno cui si riferisce il rapporto, che siano stati organizzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576. Per gli elementi « qualità morali e di carattere » e « stima e prestigio goduti in ufficio » formula il giudizio esclusivamente con una delle seguenti espressioni: « elevate », « normali », « scarse ».

Art. 2.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale e il punteggio massimo complessivo da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero della sanità ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stabiliti, per la carriera di concetto, come segue:

a) coefficienti numerici massimi:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . punti 26
2) qualità del servizio prestato . . . . » 10
3) capacità di organizzazione . . . . » 10
4) rendimento . . . . » 27
5) cultura generale e capacità professionale » 15
6) attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore . . . . » 12

b) punteggio massimo complessivo . . . punti 100

Per la valutazione degli altri sei elementi si applicano le stesse disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale e il punteggio massimo complessivo da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero della sanità ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stabiliti, per la carriera esecutiva, come segue:

a) coefficienti numerici massimi:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . punti 30
2) qualità del servizio prestato . . . . » 15
3) rendimento . . . . » 30
4) cultura generale e capacità professionale » 15
5) attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore . . . . » 10

b) punteggio massimo complessivo . . . punti 100

Per l'elemento « corsi professionali superati » il compilatore trascrive i dati relativi a corsi superati nell'anno cui si riferisce il rapporto, che siano stati organizzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576.
Per l'elemento « qualità morali e di carattere » formula il giudizio esclusivamente con una delle seguenti espressioni: « elevate », « normali », « scarse ».

Art. 4.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale e il punteggio massimo complessivo da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero della sanità ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stabiliti, per la carriera ausiliaria, come segue:

a) coefficienti numerici massimi:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . . . punti 32
2) qualità del servizio prestato . » 15
3) rendimento . . . . . » 32
4) cultura generale e capacità professionale » 12
5) attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore . . . . . . » 9

b) punteggio massimo complessivo . punti 100

Per la valutazione degli altri due elementi si applicano le stesse disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

Art. 5.

L'organo competente a esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi degli articoli precedenti, con possibilità di variarla in più o in meno nel limite del cinque per cento, tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non è previsto il coefficiente numerico.

Roma, addì 2 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

(4888)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1974.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 64, concernente la nomina dei componenti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Vista la lettera in data 18 febbraio 1974 con la quale il cap. Nicola Fusco comunica le sue dimissioni dalla U.I.L. per motivi di salute;

Vista la nota del 20 febbraio 1974 con la quale l'Unione italiana pescatori comunica la terna dei nominativi per la scelta del proprio rappresentante in seno alla commissione consultiva centrale;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Marino De Stefano è nominato membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, in sostituzione del cap. Nicola Fusco.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1974

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1974
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 69

(4962)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1974.

Nomina del presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1973 che istituisce la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Visto l'art. 6, lettera *a*) della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Decreta:

L'on. Antonio Caldoro, Sottosegretario di Stato per la Marina mercantile, è nominato presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima istituita con il decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1974

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1974
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 70

(4963)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1974.

Sostituzione del segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 64, concernente la nomina dei componenti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Considerato che il segretario della commissione, direttore di sezione dott. Carlo Alberto Milanese, è stato trasferito dalla Direzione generale della pesca marittima ad altro servizio e che pertanto si rende opportuno procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

E' nominato segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, in sostituzione del dott. Carlo Alberto Milanese, il direttore di sezione dottoressa Franca Modola.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1974

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1974
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 88

(4964)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla soppressa Confederazione degli agricoltori e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1969, con il quale si è disposto la nomina della dott.ssa Luisa Nicolini a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli agricoltori, nonchè sulla liquidazione delle soppresse federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 112999 del 28 febbraio 1974, con la quale il Ministero del tesoro ha designato quale proprio rappresentante in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli agricoltori e delle soppresse federazioni nazionali ad essa aderenti, il dott. Giorgio Putti, direttore di sezione, in sostituzione della dott.ssa Luisa Nicolini;

Decreta:

Il dott. Giorgio Putti, direttore di sezione, è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli agricoltori e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione della dott.ssa Luisa Nicolini.

Roma, addì 7 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4880)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla soppressa Confederazione dei commercianti e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1969, con il quale si è disposto la nomina della dott.ssa Luisa Nicolini a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei commercianti, nonchè sulla liquidazione delle federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 112999 del 28 febbraio 1974, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante, in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti, il dott. Giorgio Putti, direttore di sezione, in sostituzione della dott.ssa Luisa Nicolini;

Decreta:

Il dott. Giorgio Putti, direttore di sezione, è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei commercianti e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione della dott.ssa Luisa Nicolini.

Roma, addì 7 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4879)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla soppressa Confederazione dei professionisti e artisti e degli ex sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n, 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1969, con il quale si è disposto la nomina della dott.ssa Luisa Nicolini a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti, nonchè sulla liquidazione dei disciolti sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 112999 del 28 febbraio 1974, con la quale il Ministero del tesoro ha designato quale proprio rappresentante in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti e dei disciolti sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti, il dott. Giorgio Putti, direttore di sezione, in sostituzione della dott.ssa Luisa Nicolini;

Decreta:

Il dott. Giorgio Putti, direttore di sezione, è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti e degli ex sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione della dott.ssa Luisa Nicolini.

Roma, addì 7 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4878)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1957, con il quale si dispone la nomina del dott. Vittorio Conti a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori del commercio, nonchè sulla liquidazione delle disciolte federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 112999 del 28 febbraio 1974, con la quale il Ministero del tesoro designa quale proprio rappresentante, in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio e delle disciolte federazioni nazionali ad essa aderenti, il direttore di sezione dott. Giorgio Putti, in sostituzione del dott. Vittorio Conti;

Decreta:

Il dott. Giorgio Putti, direttore di sezione, è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori del commercio e delle federazioni nazionali ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Vittorio Conti, collocato a riposo.

Roma, addì 7 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4882)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla soppressa Confederazione dei lavoratori del credito e dell'assicurazione e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1971, con il quale si dispone la nomina della dott.ssa Luisa Nicolini a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, nonchè sulla liquidazione delle federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 112999 del 28 febbraio 1974, con la quale il Ministero del tesoro designa quale proprio rappresentante in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle federazioni nazionali ad essa aderenti, il direttore di sezione dott. Giorgio Putti, in sostituzione della dott.ssa Luisa Nicolini;

Decreta:

Il dott. Giorgio Putti è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle federazioni nazionali ad essa aderenti, in sostituzione della dott.ssa Luisa Nicolini.

Roma, addì 7 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4881)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla soppressa Confederazione degli industriali e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1957, che dispone la nomina del dott. Vittorio Conti a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali nonchè sulla liquidazione delle soppresse federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 112999 del 28 febbraio 1974, con la quale il Ministero del tesoro designa quale proprio rappresentante, in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali e di tutte le federazioni nazionali ad essa aderenti, il direttore di sezione dott. Giorgio Putti, in sostituzione del dott. Vittorio Conti;

Decreta:

Il dott. Giorgio Putti è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione degli industriali e delle soppresse federazioni nazionali ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Vittorio Conti, collocato a riposo.

Roma, addì 7 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4884)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1974.

Modificazioni ai decreti ministeriali 30 dicembre 1970, 5 gennaio 1972 e 27 febbraio 1973 relativi alla iscrizione di alcune varietà di patata nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1971, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, sedici varietà di patata;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 31 gennaio 1972, con il quale sono state iscritte, nei predetti registri, dodici varietà di patata;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 7 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei predetti registri, otto varietà di patata;

Considerato che, tra le varietà di patata iscritte con i sopracitati decreti ministeriali, figurano le varietà « Spartaan », « Carina », « Multa », « Alcmaria », « Admirandus », « Resy », « Ostara », « Saturna », « Emergo », « Vivaks » e « Wilja »;

Preso atto che la responsabilità della conservazione in purezza delle predette varietà è stata recentemente assunta dalla Agrico - Emmeloord (Olanda);.

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, i citati decreti ministeriali 30 dicembre 1970, 5 gennaio 1972 e 27 febbraio 1973;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di patata « Spartaan », « Carina », « Multa », « Alcmaria », « Admirandus », « Resy », « Ostara », « Saturna », « Emergo », « Vivaks » e « Wilja » di cui ai decreti ministeriali 30 dicembre 1970, 5 gennaio 1972 e 27 febbraio 1973 è la Agrico - Emmeloord (Olanda).

Roma, addì 17 maggio 1974

p. *Il Ministro*: LO BIANCO

(4920)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Ricostituzione del comitato per il Fondo di garanzia delle vittime della strada per il triennio 1974-76.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e in particolare gli articoli 19 e 20 riguardanti la costituzione del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un apposito comitato;

Visto l'art. 37 del regolamento di esecuzione della legge sopra citata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, circa la composizione del comitato predetto, nonché la nomina dei relativi membri;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1971 e successive modificazioni con cui si è provveduto alla costituzione del comitato per il « Fondo di garanzia delle vittime della strada » per il triennio 1971-73;

Considerato che tale triennio si è compiuto e che occorre provvedere alla ricostituzione del comitato per il triennio 1974-76;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri e dagli enti rappresentati nel comitato stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada », per il triennio 1974-76.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente articolo è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne sono membri di diritto ed è costituito come segue:

Gradi dott. Carlo e Paris dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Braito dott. Giuseppe e Di Francia dott. Oreste, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Amabile avv. Mario e Randone avv. Enrico, in rappresentanza delle imprese assicuratrici;

Pampaloni dott. Amos e Cirinnà dott. Alberto, in rappresentanza degli utenti di autoveicoli;

Il dirigente del servizio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Art. 3.

Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate al dott. Sergio Longo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo ed al prof. Luigi Molinaro, designato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: DE MITA

(4886)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Generalmoda, in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Generalmoda di Torino, con effetto dal 6 novembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Generalmoda di Torino è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4841)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Generalmoda, in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Generalmoda di Torino, con effetto dal 6 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 ottobre 1973 e 14 giugno 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Generalmoda di Torino è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4842)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Generalmoda, in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Generalmoda di Torino, con effetto dal 6 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 ottobre 1973, 14 giugno 1974 e 15 giugno 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Generalmoda di Torino è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4843)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974, che all'art. 29 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di apportare modificazioni alle norme ed alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro da emettere per l'anno finanziario 1974;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974;

Considerato che per il mese di giugno 1974 occorre provvedere ad una parziale modifica delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, di cui all'art. 4 del cennato decreto;

Decreta:

Per il mese di giugno 1974 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore per investimenti liberi, per un importo di lire 900 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia la quale potrà successivamente cederli ad altri operatori.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 89,50 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 giugno 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1974
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 39

(5029)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1974.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974, sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di giugno 1974 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo, in valore nominale, di L. 398.500.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 giugno 1974.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1974
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 40

(5030)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Considerato che la sig.ra Vassallo-Giarola Graziella, già operante presso l'Ente nazionale protezione morale del fanciullo nell'assistenza ai figli dei detenuti, si era votata all'opera di redenzione sociale dei condannati, quale assistente sociale volontaria presso le carceri di Alessandria nelle quali è stata assassinata nell'estremo e spontaneo atto di mediazione per salvare degli ostaggi sequestrati da alcuni criminali detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado, medaglia d'oro, al merito della redenzione sociale alla memoria della sig.ra Vassallo-Giarola Graziella.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: ZAGARI

(4815)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che il dott. Roberto Gandolfi, medico presso la casa penale di Alessandria dal 1955, ha consacrato la sua opera con luminosa umanità ad alleviare le sofferenze di ogni detenuto rimanendo vittima nell'adempimento di sì alta missione di redenzione sociale;

Conferisce

il diploma di primo grado, medaglia d'oro, al merito della redenzione sociale alla memoria del dott. Roberto Gandolfi.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: ZAGARI

(4816)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che il dott. Pierluigi Campi ha prodigato la sua attività di professore di matematica nell'istituto penitenziario di Alessandria con profonda dedizione ed alta sensibilità all'ideale della redenzione sociale dei condannati, rimanendone vittima nella tragica vicenda del 9 maggio 1974;

Decreta

il conferimento del diploma di primo grado, medaglia d'oro, al merito della redenzione sociale alla memoria del dott. Pierluigi Campi.

Roma, addì 29 maggio 1974

Il Ministro: ZAGARI

(4817)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, in Bolzano

Con decreto ministeriale 8 giugno 1974, n. 1341, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, in Bolzano, via De Lai, 12, ed è stato approvato, con modificazioni, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(4924)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 6 novembre 1971 al 31 dicembre 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2379/71, n. 2492/71 e n. 2694/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 11	0,72
	(b) altri	0100 16	—
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 21	1,44
	(b) altri	0100 26	—
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 31	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona A (9)		1,44
	— le altre destinazioni		2,52
	(b) altri	0100 36	—
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	0200 00	—
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	0300 12	14,40
	(2) non nominati	0300 17	—
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	0300 20	—
	III. superiore a 45%	0400 00	—
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0620 00	—
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0720 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%:		
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0720 22	6,00
	(22) altri	0720 27	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%:		
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0720 32	9,00
	(22) altri	0720 37	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:		
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0720 42	18,00
	(22) altri	0720 47	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %:		
	(aa) condizionati per la vendita al minuto	0820 11	19,32
	(bb) altri	0820 21	—
	4. superiore a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %:		
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0920 12	19,32
	(22) altri	0920 17	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %:		
	(11) condizionati in scatole per la vendita al minuto . . .	0920 22	19,32
	(22) altri	0920 27	—
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 % .	1020 00	—
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . .	1120 40	—
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	1220 00	—
	4. superiore a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . . .	1320 20	—
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1410 10	2,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % .	1410 20	7,30
	2. altri . . .	1510 00	8,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: .		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 12	2,20
	(22) non nominati	1610 17	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 22	7,30
	(22) non nominati .	1610 27	—
	(cc) aventi tenore, in peso di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 32	8,60
	(22) non nominati . . .	1610 34	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1610 38	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 43	14,40
	(22) non nominati	1610 48	—
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . . .	1610 52	—
	2. superiore a 45 %	1710 00	—
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2320 22	0,0600 (1) per kg
	(bbb) altri	2320 27	— (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2320 32	0,0900 (1) per kg
	(bbb) altri	2320 37	— (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2320 42	0,1800 (1) per kg
	(bbb) altri	2320 47	— (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2420 12	0,1932 (1) per kg
	(bbb) altri	2420 17	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %:		
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2420 22	0,1932 (1) per kg
	(bbb) altri	2420 27	— (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	— (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	— (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	— (1) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	— (1) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 10	1,86 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	7,30 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	2910 23	1,86 (2)
	(22) non nominati	2910 28	— (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	2910 34	7,30 (2)
	(22) non nominati	2910 39	— (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 %	2910 42	— (1) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	— (1) per kg
04.03	Burro (4) (5):		
	ex A. aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 %:		
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3110 10	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona E (3) (9)		58,00
	— le altre destinazioni		50,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	50,00
	(III) altri	3110 30	—
	B. altri	3210 00	—
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		38,00
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—
	— l'Austria		15,00
	— le altre destinazioni		38,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		—
	— le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20 %	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		—
	— le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		—
	— le altre destinazioni		17,71
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20 %	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		—
	— le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 % . . .	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		—
	— le altre destinazioni		17,71
	(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		14,00
	— le altre destinazioni		26,05
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		—
	— le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		—
	— le altre destinazioni		17,71
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		14,00
	— le altre destinazioni		26,05

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55 %	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		14,00
	— le altre destinazioni		26,05
	(22) uguale o superiore a 55 %	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		14,00
	— le altre destinazioni		30,92
	b) superiore a 36 %	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		14,00
	— le altre destinazioni		30,92
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	40,00
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	55,00
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 21	40,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		31,00
	— le altre destinazioni		36,50
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		31,00
	— la zona E (9)		46,00
	— le altre destinazioni		36,50
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 % . .	4920 00	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		29,00
	— la Svizzera		11,00
	— le altre destinazioni		32,50
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5120 10	5,20
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	5120 20	
	per le esportazioni verso:		
	— la Svizzera		11,00
	— le altre destinazioni		11,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(cc) uguale o superiore a 39 %:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30	
	per le esportazioni verso:		
	— la Svizzera		11,00
	— le altre destinazioni		32,50
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		29,00
	— la zona F (9)		27,56
	— la Svizzera		11,00
	— le altre destinazioni		32,50
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		29,00
	— la zona F (9)		25,56
	— la Svizzera		11,00
	— le altre destinazioni		29,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % .	5120 60	
	per le esportazioni verso:		
	— la Svizzera		11,00
	— le altre destinazioni		32,50
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % .	5120 70	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D (9)		29,00
	— la zona F (9)		27,56
	— la Svizzera		11,00
	— le altre destinazioni		32,50
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5310 00	28,80
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali:		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (8):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	5700 10	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
23.07 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	—
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5800 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	--

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che:

per il periodo dal 6 novembre 1971 al 30 novembre 1971 è di L. 62,50 (regolamento n. 2333/71);
per il periodo dal 1° dicembre 1971 al 15 dicembre 1971 è di L. 59,40 (regolamento n. 2555/71);
per il periodo dal 16 dicembre 1971 al 20 dicembre 1971 è di L. 53,10 (regolamento n. 2674/71);
per il periodo dal 21 dicembre 1971 al 23 dicembre 1971 è di L. 48,30 (regolamento n. 2711/71);
per il periodo dal 24 dicembre 1971 al 31 dicembre 1971 è di L. 43,05 (regolamento n. 2768/71).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che:

per il periodo dal 6 novembre 1971 al 30 novembre 1971 è di L. 62,50 (regolamento n. 2333/71);
per il periodo dal 1° dicembre 1971 al 15 dicembre 1971 è di L. 59,40 (regolamento n. 2555/71);
per il periodo dal 16 dicembre 1971 al 20 dicembre 1971 è di L. 53,10 (regolamento n. 2674/71);
per il periodo dal 21 dicembre 1971 al 23 dicembre 1971 è di L. 48,30 (regolamento n. 2711/71);
per il periodo dal 24 dicembre 1971 al 31 dicembre 1971 è di L. 43,05 (regolamento n. 2768/71).

(3) Destinato ad essere immesso in consumo in questa zona. La restituzione è pagata soltanto allorchè si produce la prova che il burro in questione è stato immesso in consumo in questa zona. Qualora tale condizione non sia rispettata è applicabile la restituzione fissata per il medesimo prodotto esportato verso « le altre destinazioni » (regolamento (CEE) n. 1005/71).

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità (regolamento (CEE) n. 311/69).

(5) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.03-A verso la zona *E* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1368/69).

(6) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona *D* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamento (CEE) n. 1579/70).

(8) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

a) latte scremato in polvere,

b) farina di pesce e

c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).

(9) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(regolamento (CEE) n. 1353/69)

(4396)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili dal 1° gennaio 1974 al 31 marzo 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 3525/73, n. 34/74, n. 102/74, n. 137/74, n. 207/74, n. 290/74, n. 337/74, n. 401/74, n. 449/74, n. 517/74, n. 564/74, n. 601/74 e n. 649/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo							
			dal 1°-1-74 al 27-1-74	dal 28-1-74 al 3-2-74	dal 4-2-74 al 10-2-74	dall'11-2-74 al 24-2-74	dal 25-2-74 al 3-3-74	dal 4-3-74 al 10-3-74	dall'11-3-74 al 17-3-74	dal 18-3-74 al 31-3-74
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:								
		A. Olio di oliva:								
		I. che ha subito un processo di raffinazione:								
	ex 15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	9.238,43 (*a*)	40.245,80 (*a*)	35.914,70 (*a*)	32.893,69 (*a*)	30.325,50 (*a*)	28.233,65 (*a*)	44.799,04 (*a*)	45.783,74 (*a*)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro	12.401,30 (*a*)	54.023,00 (*a*)	48.209,52 (*a*)	44.154,68 (*a*)	40.707,18 (*a*)	37.899,05 (*a*)	60.136,23 (*a*)	61.457,70 (*a*)
	ex 15.07-061 15.07-065 ex 15.07-070 15.07-080	II. altro	8.323,13 (*a*)	36.257,18 (*a*)	32.355,42 (*a*)	29.634,15 (*a*)	27.320,15 (*a*)	25.435,49 (*a*)	40.359,72 (*a*)	41.246,87 (*a*)

(*a*) E' applicabile soltanto all'olio di oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg.

(4696)

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dal 21 dicembre 1973 al 10 gennaio 1974 a norma dei regolamenti (CEE) n. 3434/73, n. 3514/73, n. 16/74 e n. 50/74

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 21-12-73 al 31-12-73	dal 1°-1-74 all'8-1-74	dal 9-1-74 al 10-1-74
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	52.000,00	54.240,00	57.630,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	9.750,00	10.170,00	13.560,00
ex 10.04	*Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate* (1)	9.750,00	10.170,00	13.560,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	16.250,00	16.950,00	20.340,00
10.07 C	Sorgo	3.250,00	3.390,00	6.780,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	19.500,00	20.340,00	23.730,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	19.500,00	20.340,00	23.730,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero	19.500,00	20.340,00	23.730,00
11.01 C	Farina d'orzo	4.550,00	4.746,00	4.746,00
11.01 D	Farina d'avena	4.550,00	4.746,00	4.746,00
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo	4.550,00	4.746,00	4.746,00
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena	4.550,00	4.746,00	4.746,00
11.02 B I a) 1	Cereali mondati (decorticati o filati) d'orzo	4.550,00	4.746,00	4.746,00
11.02 B I a) 2 aa)	Avena spuntata	9.750,00	10.170,00	10.170,00
11.02 B I a) 2 bb)	Cereali mondati (decorticati o filati) d'avena	4.550,00	4.746,00	4.746,00
11.02 B I b) 1	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di orzo	4.550,00	4.746,00	4.746,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 21-12-73 al 31-12-73	dal 1°-1-74 all'8-1-74	dal 9-1-74 al 10-1-74
11.02 B I b) 2	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di avena	4.550,00	4.746,00	4.746,00
11.02 B II a)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di frumento (grano)	34.580,00	36.069,60	36.069,60
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano)	36.400,00	37.968,00	37.968,00
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo	4.550,00	4.746,00	4.746,00
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena	4.550,00	4.746,00	4.746,00
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento (grano)	26.520,00	27.662,40	27.662,40
11.02 D III	Cereali solamente spezzati d'orzo	9.750,00	10.170,00	10.170,00
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati d'avena	9.750,00	10.170,00	10.170,00
11.02 E I a) 1	Cereali schiacciati d'orzo	9.750,00	10.170,00	10.170,00
11.02 E I a) 2	Cereali schiacciati d'avena	9.750,00	10.170,00	10.170,00
11.02 E I b) 1	Fiocchi d'orzo	4.550,00	4.746,00	4.746,00
11.02 E I b) 2	Fiocohi d'avena	4.550,00	4.746,00	4.746,00
11.02 E II a)	Cereali schiacciati o fiocchi di frumento (grano)	36.400,00	37.968,00	37.968,00
11.02 F I	Agglomerati (pellets) di frumento (grano) . .	26.520,00	27.662,40	27.662,40
11.02 F III	Agglomerati (pellets) d'orzo	9.750,00	10.170,00	10.170,00
11.02 F IV	Agglomerati (pellets) d'avena	9.750,00	10.170,00	10.170,00
11.02 F VI	Agglomerati (pellets) di riso	99.450,00	103.734,00	103.734,00
11.02 G I	Germi di frumento (grano) anche sfarinati . . .	6.500,00	6.780,00	6.780,00
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	46.280,00	48.273,60	48.273,60
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	34.580,00	36.069,60	36.069,60
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	5.785,00	6.034,20	6.034,20
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	4.322,50	4.508,70	4.508,70
11.07 B	Malto torrefatto	5.037,50	5.254,50	5.254,50
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	2.340,00	2.440,80	2.440,80
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	2.340,00	2.440,80	2.440,80
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	2.340,00	2.440,80	2.440,80
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	2.340,00	2.440,80	2.440,80
23.02 A II b)	Crusche, stacciature, ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	2.340,00	2.440,80	2.440,80

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(4698)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 20 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	652,65	652,65	652,60	652,65	652 —	652,60	652,60	652,65	652,65	652,65
Dollaro canadese	674,50	674,50	675,50	674,50	676 —	674,50	674,42	674,50	674,50	674,50
Franco svizzero	217,70	217,70	217,75	217,70	217,50	217,70	217,78	217,70	217,70	217,70
Corona danese	110,20	110,20	110,50	110,20	109 —	110,10	110,25	110,20	110,20	110,10
Corona norvegese	120,60	120,60	120,75	120,60	120 —	120,50	120,74	120,60	120,60	120,60
Corona svedese	149,55	149,55	149,80	149,55	148,50	149,55	149,59	149,55	149,55	149,50
Fiorino olandese	245,73	245,73	245,55	245,73	246 —	245,70	245,75	245,73	245,73	245,70
Franco belga	17,19	17,19	17,22	17,19	17,10	17,20	17,1750	17,19	17,19	17,19
Franco francese	132,67	133,67	132,60	132,67	132,50	132,65	132,72	132,67	132,67	132,65
Lira sterlina	1558,10	1558,10	1559 —	1558,10	1558 —	1558,10	1558,10	1558,10	1558,10	1558,10
Marco germanico	258,43	258,43	258,60	258,43	258 —	258,40	258,50	258,43	258,43	258,40
Scellino austriaco	36 —	36 —	36,04	36 —	36 —	36,05	36 —	36 —	36 —	36 —
Escudo portoghese	26,25	26,25	26,33	26,25	26,15	26,55	26,31	26,25	26,25	26,25
Peseta spagnola	11,3920	11,392	11,39	11,3920	11,41	11,38	11,40	11,3920	11,39	11,39
Yen giapponese	2,3110	2,311	2,33	2,3110	2,31	2,31	2,3120	2,3110	2,31	2,30

Media dei titoli del 20 giugno 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	83,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,900
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,775
» 5 % (Ricostruzione)	87,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,500
» 5 % (Città di Trieste)	85,325
» 5 % (Beni esteri)	87,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,850
» 5,50 % » » 1969-84	87,850
» 6 % » » 1970-85	91,175
» 6 % » » 1971-86	91,125
» 6 % » » 1972-87	91,325

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,750
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,450
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 giugno 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	652,625
Dollaro canadese	674,46
Franco svizzero	217,74
Corona danese	110,225
Corona norvegese	120,67
Corona svedese	149,57
Fiorino olandese	245,74
Franco belga	17,182
Franco francese	132,695
Lira sterlina	1558,10
Marco germanico	258,465
Scellino austriaco	36 —
Escudo portoghese	26,28
Peseta spagnola	11,396
Yen giapponese	2,311

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acate, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana in data 27 luglio 1964, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Acate (Ragusa), e ha posto l'azienda in liquidazione;

Visto il proprio provvedimento in data 31 agosto 1964, col quale l'avv. Enzo Lantino è stato nominato componente il comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerato che il suddetto professionista si è dimesso dall'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Vincenzo Carbone è nominato componente il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Acate (Ragusa), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Enzo Lantino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Governatore: CARLI

(4870)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 6, in data 31 maggio 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di embriologia molecolare, Arco Felice (Napoli).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geologia marina, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio tecnologie e studio delle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Frascati (Roma).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per lo studio delle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui calcolatori ibridi Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di analisi numerica, Pavia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di analisi numerica, Pavia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la civiltà fenicia e punica, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso per titoli e per esami, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di studi sulle regioni, Roma.

Concorso, per titoli e per esami, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di studi sulle regioni, Roma.

Concorso per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio nucleazioni aerosoli, Roma.

Modificazione e proroga (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 4, in data 28 marzo 1974)

Concorso per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per i problemi minerari, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 30 giugno 1974, ad eccezione dei bandi di concorso relativi all'istituto per la documentazione giuridica di Firenze e del laboratorio per lo sfruttamento biologico delle lagune di Lesina (Foggia) che scadranno il 30 luglio 1974; dei bandi relativi al laboratorio di analisi numerica di Pavia che scadranno il 28 settembre 1974 e di quelli relativi all'istituto di studi sulle regioni di Roma che scadranno il 17 luglio 1974.

Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, 00100 Roma.

(4936)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di notai ai sensi dell'art. 4 della legge 18 maggio 1973, n. 239

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 18 maggio 1973, n. 239, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 26 maggio 1973, che prevede la nomina a notaio dei dichiarati idonei nei concorsi, per esame, per la nomina a notaio, espletati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1952, n. 1845, ed anteriormente al concorso, per esame, per la nomina a notaio, indetto con il decreto ministeriale del 4 luglio 1970, a condizione che, in possesso degli altri requisiti previsti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio alla data di entrata in vigore della legge, non abbiano superato il cinquantesimo anno di età ed abbiano effettivamente esercitato, per almeno due anni, le funzioni di coadiutore notaio, a norma dell'art. 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, salva la riserva di compiere il detto periodo di coadiutorato entro il termine di trenta mesi dalla stessa data di entrata in vigore della legge;

Vista la graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina a notaio approvata con decreto ministeriale 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1974 e pubblicato, unitamente alle sedi notarili disponibili, nel Bollettino ufficiale n. 6, del 31 marzo 1974;

Ritenuto che il dott. Bertone Vincenzo è stato nominato notaio, per la sede di Bronte (distretto notarile di Catania), con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1974;

Ritenuto che i dottori Caruso Antonio Ulrico, Inzerilli Antonino, Stori Giulio Lentini Vincenzo, Braga Gian Carlo, Paesani Carlo Alberto, Giordano Federico, Iorio Luigi, Colangelo Giovanni, Scano Antonio, Bivona Floriana, De Angelis Assunta, Rocchi Pierino e Soresi Leonardo hanno effettivamente esercitato le funzioni di coadiutore notaio per almeno due anni;

Ritenuto, viceversa, che i dottori Clemente Michelarcangelo, Giorgi Gianfranco, Camadini Giuseppe, Testa Ennio, Coffari Pieralberto, Pasciuta Francesco Paolo, Minisci Giulia, Cerciello Adriana e Pavone Agostino non hanno compiuto il prescritto periodo di coadiutorato, ma si sono riservati di compierlo e documentarlo entro il termine di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

Viste le indicazioni di preferenza manifestate, ai fini della assegnazione delle sedi e ritenuto che, in difetto, dev'essere provveduto, d'ufficio, all'assegnazione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoelencati coadiutori sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a condizione che adempiano alle prescrizioni dell'ordinamento notarile nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

Caruso Antonio Ulrico a Paternò, distretto notarile di Catania;

Inzerilli Antonino a Cavallermaggiore, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

Stori Giulio a Laurino, distretti notarili riuniti di Salerno e Vallo della Lucania;

Lentini Vincenzo a San Biagio Platani, distretto notarile di Agrigento;

Braga Gian Carlo a Ravanusa, distretto notarile di Agrigento;

Paesani Carlo Alberto a Racalmuto, distretto notarile di Agrigento;

Giordano Federico a Sorgono, distretto notarile di Oristano;

Iorio Luigi a Pietraperzia, distretto notarile di Enna;

Colangelo Giovanni a Sedilo, distretto notarile di Oristano;

Scano Antonio ad Aritzo, distretto notarile di Oristano;

Bivona Floriana ad Alessandria della Rocca, distretto notarile di Sciacca;

De Angelis Assunta a Burgio, distretto notarile di Sciacca;

Rocchi Pierino a Capizzi, distretto notarile di Nicosia;

Soresi Leonardo a Busachi, distretto notarile di Oristano.

I sottoelencati aspiranti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a condizione che compiano il prescritto periodo di coadiutorato di due anni, nel termine massimo di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge 18 maggio 1973, n. 239 e facciano pervenire, nello stesso termine, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio notariato, la relativa documentazione; a condizione, altresì, conseguito il predetto requisito ed effettuata la predetta formalità, che, con decorrenza dalla data in cui il competente consiglio notarile avrà loro comunicato di aver ricevuto notizia da parte del Ministero di grazia e giustizia, del perfezionamento della loro nomina a notaio, adempiano alle prescrizioni dell'ordinamento notarile nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

Clemente Michelarcangelo a Villafranca Piemonte, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;

Giorgi Gianfranco ad Ormea, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

Camadini Giuseppe a Vittoria, distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica;

Testa Ennio d'ufficio a Gavoi, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;

Coffari Pieralberto a Sutera, distretto notarile di Caltanissetta;

Pasciuta Francesco Paolo d'ufficio a Caltabellotta, distretto notarile di Sciacca;

Minisci Giulia a Santu Lussurgiu, distretto notarile di Oristano;

Cerciello Adriana d'ufficio a Bivona, distretto notarile di Sciacca;

Pavone Agostino d'ufficio a Delia, distretto notarile di Caltanissetta.

Il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1974

LEONE

ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1974
Registro n. 16 *Giustizia, foglio n.* 218

(4938)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare - ruolo medici) - anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1969, n. 273;

Visto il decreto ministeriale in data 13 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1974, registro n. 2 Difesa, foglio n. 42, relativo alla graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione di venticinque allievi al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia dell'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare) - anno accademico 1973-74;

Considerato che il concorrente Sebastio Vincenzo (9°) ha titolo di precedenza, a parità di merito nei confronti del concorrente Brauzzi Marco (8°) ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

I sottonotati concorrenti sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso per l'ammissione al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia dell'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare) - anno accademico 1973-74, con decorrenza dal 1° novembre 1973:

1)	Mollica Paolo	punti	28 —
2)	Battistella Mario	»	26,77
3)	Pieche Sergio	»	25,44
4)	Cecinato Luigi	»	24,83
5)	Monteleone Nicola	»	24,50
6)	Costanzo Virgilio	»	24,11
7)	Lambrughi Furio	»	23,94
8)	Sebastio Vincenzo	»	23 —
9)	Brauzzi Marco	»	23 —
10)	Carleo Alfonso	»	22,72
11)	Campanini Gianfranco	»	22 —
12)	Picariello Antonio	»	21,27
13)	Petruzzelli Vito	»	21 —
14)	Mercuriali Giuseppe	»	20 —
15)	Monachese Donato	»	19,50
16)	Truglio Orazio	»	19,16
17)	Borghetti Luciano	»	18,39
18)	Antonucci Carlo	»	18,39
19)	Colecchia Bruno	»	18,33
20)	Iovane Francesco	»	18,27

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1974
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 148

(4909)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a trenta posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre stesso anno, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 157, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli, a trenta posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a trenta posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 5 novembre 1973, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Bennati prof. Antonio, presidente di sezione della Corte dei conti.

Componenti:

Miconi dott. Renzo, dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato;

Visaggio dott. Paolo, dirigente generale nel suddetto ruolo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Raffaele Lanzaro, primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato.

Ai componenti della suddetta commissione, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa graverà sul cap. 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1974
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 353

(4910)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 10ª sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione giudicatrice;

Considerato che il direttore aggiunto di divisione Durante dott. Antonio, membro della 10ª sottocommissione giudicatrice dell'anzidetto concorso, non può essere distolto dagli incarichi di lavoro derivanti dalla sua applicazione presso la Direzione centrale servizi di bancoposta, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione ad esaurimento Sciuto dott. Giuseppe è nominato membro della 10ª sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione del direttore aggiunto di divisione Durante dott. Antonio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1974
Registro n. 37 *Poste, foglio n.* 129

(4871)

REGIONE TOSCANA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le proprie deliberazioni n. 226 e n. 277 del 16 gennaio 1973, esecutive il 22 febbraio 1973 relative all'approvazione della graduatoria di merito e alla nomina dei vincitori del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno alla data del 30 novembre 1970;

Vista la comunicazione del sindaco di Marciana Marina con la quale si fa presente che il dott. Vanarelli Franco non ha accettato la nomina al posto di medico condotto vacante in quel comune;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina di altro candidato, a norma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Atteso che il dott. Bianchi Pieralberto, candidato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria il candidato rinunciatario ha indicato la propria preferenza in ordine alla predetta condotta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

Il dott. Bianchi Pieralberto, nato a Bologna il 2 giugno 1933, è dichiarato vincitore della condotta medica di Marciana Marina vacante al 30 novembre 1970.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Livorno, della prefettura di Livorno e del comune di Marciana Marina.

Il medico provinciale di Livorno è incaricato di curare la pubblicazione dell'atto ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione cui provvederà il dipartimento affari generali della giunta.

Firenze, addì 27 dicembre 1973

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: POLLINI

(4834)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741640)